

**REGIONE DEL VENETO**giunta regionale
9^a legislatura

			P	A	
Presidente	Luca	Zaia			
Vicepresidente	Marino	Zorzato			
Assessori	Renato	Chisso			
	Roberto	Ciambetti			
	Luca	Coletto			
	Maurizio	Conte			
	Marialuisa	Coppola			
	Elena	Donazzan			
	Marino	Finozzi			
	Massimo	Giorgetti			
	Franco	Manzato			
	Remo	Sernagiotto			
	Daniele	Stival			
	Segretario	Antonio	Menetto		

Struttura amministrativa competente:
DIR. GEOLOGIA E ATTIVITA' ESTRATTIVE**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. del**

OGGETTO: Ditta MARGRAF S.p.a.
Diniago dell'autorizzazione ad aprire e coltivare la cava di calcare lucidabile (marmo), denominata "BARBARECICHE", sita in Comune di Roana (VI). (L.R. 44/82).

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Diniago ad aprire e coltivare la cava di calcare lucidabile (marmo), denominata "BARBARECICHE", in Comune di Roana (VI).

L'assessore, arch. Maurizio Conte, riferisce quanto segue.

La ditta Margraf S.p.a., con domanda in data 10.10.2007, pervenuta in Regione il 23.10.2007, prot. n. 593720/57.02 del 24.10.2007, ha presentato istanza per l'apertura della cava di calcare lucidabile (marmo), denominata "BARBARECICHE" in Comune di Roana (VI), allegando la relativa documentazione progettuale.

Della domanda è stato dato avviso all'Albo Pretorio del Comune di Roana a partire dal 26.10.2007 e nei 15 giorni successivi alla pubblicazione non sono state presentate osservazioni od opposizioni. La Giunta Comunale di Roana, con deliberazione n. 27 del 18.03.2008, ha espresso parere contrario alla domanda presentata dalla ditta.

Con nota n. 79076/57.02 del 12.02.2008 è stato chiesto il previsto parere della C.T.P.A.C. di Vicenza.

L'Amministrazione provinciale di Vicenza, con telefax in data 14.11.2008, acquisito al protocollo n. 615738/57.02 del 19.11.2008, ha comunicato che la C.T.P.A.C., nella seduta del 12.11.2008, ha espresso parere negativo alla domanda in oggetto.

Come stabilito dall'art. 24 della L.R. 30.01.2004, n. 1, fino all'approvazione del Prac, il parere espresso dalla Provincia attraverso al C.T.P.A.C. nell'ambito dei procedimenti per il rilascio di autorizzazioni per le nuove attività di cava o per l'ampliamento delle esistenti è obbligatorio e vincolante.

La domanda con la relativa documentazione è stata esaminata dalla C.T.R.A.E. nella seduta del 15.12.2009. Verificato che l'intervento riguarda un'area prossima all'ambito tutelato della Val d'Assa, e rilevando una prevalenza dell'interesse pubblico alla tutela paesaggistica ambientale dei luoghi rispetto agli interessi estrattivi evidenziati dal progetto, la commissione ha espresso parere contrario al rilascio dell'autorizzazione di cava, per le motivazioni come da parere che si allega al presente atto per farne parte integrante (**allegato A**).

Il parere contrario della C.T.R.A.E., unitamente al parere negativo della C.T.P.A.C., è stato comunicato alla ditta ai sensi dell'art. 10/bis della L. 241/1990 con nota 206042 del 14.04.2010, pervenuta alla ditta medesima il 19.04.2010. Al riguardo la ditta non ha fatto pervenire alcuna osservazione.

Il relatore propone alla Giunta Regionale di accogliere e fare proprio il parere della C.T.R.A.E. nonché le relative motivazioni e quindi di denegare l'autorizzazione richiesta.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento:

LA GIUNTA REGIONALE

- UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- VISTA la domanda della ditta Margraf S.p.a. in data 10.10.2007, pervenuta in Regione il 23.10.2007, prot. n. 593720/57.02 del 24.10.2007;
- VISTO il parere negativo della C.T.P.A.C. di Vicenza;
- VISTA la nota prot. n. 206042 del 14.04.2010, pervenuta alla ditta il 19.04.2010 relativa alla comunicazione ai sensi dell'art. 10/bis della L. 241/1990;
- VISTA la L.R. 7 settembre 1982, n. 44 e successive modificazioni; il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443;
- VISTO l'art. 24 della L.R. 30.01.2004, n. 1;
- VISTA la D.G.R. n. 652 del 20.03.2007;
- VISTO il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.);
- VISTA la L.R. 1 febbraio 1995, n. 6, e in particolare l'art. 31 che dispone la non applicabilità, fino all'entrata in vigore del P.R.A.C. e del P.P.A.C., dei commi secondo, settimo e ottavo del punto 2 dell'art. 17 delle norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.);
- VISTO il D.Lgs. 22.01.2004, n. 42;
- ATTESO CHE, a norma dell'art. 25 della L.R. 2 aprile 1985, n. 30, le funzioni relative ai provvedimenti in materia di protezione delle bellezze naturali, per le cave, continuano ad essere esercitate dalla Giunta Regionale con l'unicità di titolo previsto all'art. 16 della L.R. 44/82;
- VISTA la propria deliberazione n. 95 del 20.01.1998, concernente disposizioni esecutive per l'applicazione dell'art. 23 della L.R. 44/82;
- DATO ATTO dell'avvenuto versamento di euro 103,00 (centotre/00) a titolo di anticipazione delle spese di istruttoria;
- VISTI gli atti d'ufficio;
- VISTO e FATTO PROPRIO il parere contrario della C.T.R.A.E. con le relative motivazioni (**allegato A**);

DELIBERA

1. di denegare, per le motivazioni in premessa esposte, alla ditta Margraf S.p.a. (C.F. 01317330247) con sede a Chiampo (VI) in via Marmi n. 3, l'autorizzazione all'apertura e coltivazione della cava di calcare lucidabile (marmo), denominata "BARBARECCHIE", in Comune di Roana (VI) richiesta con domanda in data 10.10.2007, acquisita al protocollo n. 593720/57.02 del 24.10.2007;
2. di liquidare le spese di istruttoria della domanda in € 103,00 (centotre/00), che la ditta ha già versato a titolo di anticipazione

3. di provvedere alla notifica del presente provvedimento alla ditta Margraf S.p.a. a mezzo di servizio postale (art. 149 c.p.c. Legge 20 novembre 1982, n. 890) e di trasmetterlo alla Provincia di Vicenza e al Comune di Roana;
4. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del medesimo

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

Il Segretario
Dott. Antonio Menetto

Il Presidente
Dott. Luca Zaia

L'incaricato per l'istruttoria
Walter Del Piero

Il Dirigente dell'U.C. Cave e miniere
Ing. Gianni Carlo Silvestrin